

Prot.:145718/RU

Roma, 16 marzo 2023

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** l'articolo 3-novies, comma 2, della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha aggiunto, dopo l'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-quater.1, che ha assoggettato ad imposta di consumo i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 122, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 S.O., del 29 dicembre 2022, il quale apporta modifiche all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, introducendo, tra l'altro, tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, la figura del soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione Europea;

**VISTO**, in particolare, che l'articolo 62-quater.1, comma 16, il quale dispone che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis nei confronti rispettivamente del fabbricante, del rappresentante fiscale e del soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis); le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili, e che con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 9 settembre 2022 n. 406606 con la quale è stato dato attuazione a quanto disposto dal citato articolo 62-quater.1, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, mediante l'adozione della determinazione direttoriale prescritta;

**VISTA** la determinazione direttoriale del 9 febbraio 2023 n. 82915 con la quale è stata modificata la determinazione direttoriale del 9 settembre 2022 n. 406606, sulla base delle modifiche

apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 9, comma 3, della determinazione direttoriale del 9 settembre 2022 n. 406606, con il quale è stato stabilito che con provvedimento dell'Agenzia può essere disposto l'impiego di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi, da parte del soggetto autorizzato e del rappresentante fiscale, che sono tenuti ad adottarle entro sessanta giorni;

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA**

### **Articolo 1**

I soggetti autorizzati alla commercializzazione di cui all'articolo 62-*quater*.1 del D.Lgs. n. 504/1995, a partire dalla data di pubblicazione della presente determina sono tenuti ad adottare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della determinazione direttoriale del 9 settembre 2022 n. 406606, entro sessanta giorni, le procedure informatizzate per l'invio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite upload in area riservata sul portale dedicato "PLI-PAT" del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei prospetti riepilogativi di cui alla medesima determinazione, secondo i tracciati record pubblicati sul portale.

oooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM**  
Marco Cutaia